



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | RESCIGNO | MICHELE | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | D'AGOSTINO | MONICA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | CIANCIULLI | TERESA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 640/2017
depositato il 18/05/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2017 00012212 12 TRIB.ERARIALI 199
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2017 00012212 12 TRIB.ERARIALI 199
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2017 00012212 12 IRPEF-ALTRO 199E
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2017 00012212 12 IRPEF-ALTRO 199E
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2017 00012212 12 ILOR 1995
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2017 00012212 12 ILOR 1996

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - AVELLINO
VIA MOCCIA, 68 83100 AVELLINO

difeso da:

DEL GIUDICE PASQUALINA
CORSO PLEBISCITO 71 83056 TEORA

proposto dal ricorrente:

RICCIO ANGELO
CONTRADA MADDALENA SAN PIETRO, 2/1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

- sul ricorso n. 663/2017
depositato il 22/05/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2017 00012212 12 TRIB.ERARIALI 199

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 640/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/09/2017 ore 09:30

N°

1086/2017

PRONUNCIATA IL:

18 SET 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 SET 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Emilio Torrisio



(segue)

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2017 00012212 12 TRIB.ERARIALI 199
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2017 00012212 12 IRPEF-ALTRO 199€
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2017 00012212 12 IRPEF-ALTRO 199€
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2017 00012212 12 ILOR 1995
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2017 00012212 12 ILOR 1996

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - AVELLINO

proposto dal ricorrente:

RICCIO ANGELO

C DA MADDALENA S PIETRO 2/1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 640/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/09/2017 ore 09:30

FATTO e DIRITTO

Con ricorso del 26/4/2017 Riccio Angelo proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia Servizi riscossione S.p.A. e notificata il 29/3/2017 e ne chiedeva l' annullamento.

Deduceva che la cartella gli era stata notificata oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l' avviso di accertamento era diventato definitivo (8/6/2011, con il deposito della sentenza della Corte di Cassazione), ai sensi dell' art. 25 bis comma 1 lett. c) del DPR 602/73.

Si costituiva l' Agenzia delle Entrate riscossione, quale subentrante all' Equitalia S. p. A., e instava per il rigetto del ricorso.

Deduceva che il termine di cui al citato art. 25 ha natura ordinatoria; in ogni caso, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto legittimata sarebbe stata l' Agenzia delle entrate, trattandosi di doglianza attinente la debenza del tributo.

Con motivi aggiunti il ricorrente deduceva che ai sensi dell' art. 25 del DPR 602/73 "la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l' accertamento è divenuto definitivo"; che sussisteva la legittimazione dell' ente di riscossione in quanto la doglianza attiene a vizi propri della cartella.

All' udienza dell' 18/9/2017 la Commissione, riuniti i ricorsi n.640 e 663/2017 perchè avversi la stessa cartella, decideva come da dispositivo.

Sussiste innanzitutto la legittimazione passiva dell' Agenzia delle Entrate riscossione in quanto il ricorrente lamenta la nullità della cartella per un vizio proprio (decadenza del termine di notifica della cartella).

Nel merito il termine di cui all' art. 25 del citato DPR ha natura perentoria, essendo espressamente previsto che la notifica della cartella va effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l' accertamento è divenuto definitivo, **a pena di decadenza.**

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione tributaria provinciale di Avellino, sez. 2- annulla la cartella di pagamento di cui in epigrafe e condanna l' Agenzia delle entrate riscossione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidandole in euro 500,00 per onorario ed euro 250,00 per spese, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso il 18/9/2017

Il Presidente estensore
Michele Rescigno

